

Publicato il 01/12/2017

N. 05221/2017 REG.PROV.CAU.
N. 07762/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7762 del 2017, proposto da:

Regione Puglia, in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Di Cagno, con
domicilio eletto presso lo studio Studio Legale Pellegrino in Roma,
corso Rinascimento, 11;

contro

Italfarmaco S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Franco Ferrari, con
domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via di Ripetta 142;

nei confronti di

Sandoz Spa non costituito in giudizio;

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. PUGLIA - BARI - n. 00309/2017, resa tra le parti, concernente delibera di G.R. n. 699 del 9.5.2017

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Italfarmaco S.p.A.;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di parziale accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2017 il Cons. Giulio Veltri e uditi per le parti gli avvocati Maurizio Di Cagno e Giuseppe Franco Ferrari;

Ritenuto che, anche a prescindere dalla natura eminentemente tecnico-discrezionale delle valutazioni sottese alla deliberazione impugnata circa il rapporto tra terapia chemioterapica e cure della neutropenia correlata (che hanno indotto la Regione a definire il paziente come "naive"), ciò che nel caso di specie rileva è l'espressa salvaguardia del principio di continuità terapeutica attraverso la possibilità per il medico di prescrivere motivatamente, ove sia necessario, *"l'utilizzo del farmaco originatore a maggior costo..."*.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), accoglie l'appello (Ricorso numero: 7762/2017) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, respinge l'istanza cautelare in primo grado.

Spese della presente fase cautelare compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Franco Frattini, Presidente

Umberto Realfonzo, Consigliere

Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere

Giulio Veltri, Consigliere, Estensore

Giovanni Pescatore, Consigliere

L'ESTENSORE
Giulio Veltri

IL PRESIDENTE
Franco Frattini

IL SEGRETARIO